CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 novembre 2010 (09.11)
(OR. en)

15395/10

Fascicolo interistituzionale: 2010/0198 (CNS)

PI 124

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.	15565/10 PI 132
n. prop. Com.:	11805/10 PI 77 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea - Orientamento politico

I. STATO DEI LAVORI

1. Il 1° agosto 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento relativo al brevetto comunitario[1] mirante alla creazione di un brevetto comunitario che risulti allettante per gli utenti del sistema dei brevetti in Europa, in particolare proponendo un regime di traduzione economico e semplificato. La Commissione ha proposto che, dopo il rilascio del brevetto comunitario da parte dell'UEB in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio stesso (inglese, francese o tedesco) e la pubblicazione nella medesima lingua, unitamente a una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB, non siano necessarie ulteriori traduzioni.

[1] Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario, COM(2000) 412 definitivo, del 1º agosto 2000.

La proposta è stata ampiamente discussa in sede di Consiglio, ma non è stato possibile raggiungere la necessaria unanimità. Il 26 novembre 2001 il Consiglio ha concluso che, tenuto conto dei "diversi aspetti del progetto di brevetto comunitario, segnatamente il regime linguistico e il ruolo degli Uffici nazionali dei brevetti rispetto all'Ufficio europeo dei brevetti", "nonostante tutti gli sforzi compiuti, non è stato possibile raggiungere un accordo nella presente sessione del Consiglio"[2]. Il 20 dicembre 2001 la presidenza belga ha proposto un compromesso sul regime di traduzione, ma anche tale proposta non ha ottenuto l'accordo unanime degli Stati membri.

Il 3 marzo 2003 il Consiglio ha adottato un approccio politico comune sul brevetto comunitario, il quale prevedeva che i titolari dei brevetti dovessero presentare la traduzione di tutte le rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE[3]. Tale compromesso è stato successivamente respinto dagli utenti del sistema dei brevetti in quanto troppo costoso e rischioso. Nelle successive sessioni, del 28 novembre 2003 e 12 marzo 2004, il Consiglio ha concluso che a causa delle difficoltà connesse al regime di traduzione non era possibile raggiungere un accordo politico sulla proposta di regolamento relativo al brevetto comunitario, nonostante il precedente approccio politico comune del marzo 2003.

Le discussioni in sede di Consiglio sono state rilanciate dopo l'adozione, nell'aprile del 2007, della comunicazione della Commissione intitolata "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa"[4]. La comunicazione riaffermava l'impegno a creare un brevetto unico comunitario e si proponeva di esaminare, di concerto con gli Stati membri, un nuovo approccio al regime di traduzione con l'obiettivo di ridurne i costi, facilitando nel contempo la diffusione delle informazioni brevettuali in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Nel documento la Commissione suggeriva, come soluzione, la possibilità di considerare in particolare i progetti di traduzione automatica in corso.

---

2 14400/01.
3 6874/03, punto 2.3.
4 COM(2007) 165 definitivo.

Regimi di traduzione alternativi sono stati esaminati con gli Stati membri per la prima volta durante la presidenza slovena del 2008.[5] Il 23 maggio 2008 la presidenza ha presentato una proposta riveduta di regolamento relativo al brevetto comunitario[6] basata sul regime di traduzione semplificato proposto dalla Commissione nel 2000 con l'aggiunta di alcuni elementi nuovi. La proposta prevedeva che il richiedente potesse depositare una domanda di brevetto in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE e che i costi di traduzione della domanda in una delle tre lingue di lavoro dell'UEB fossero rimborsati dal sistema ai richiedenti degli Stati membri che non hanno una lingua in comune con l'UEB. Un sistema di traduzione automatica avrebbe permesso la traduzione dei brevetti e delle domane di brevetto comunitario in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea a scopo informativo e senza effetti giuridici. Una traduzione integrale del brevetto comunitario sarebbe stata necessaria solo in caso di controversia legale. Queste proposte sono state discusse approfonditamente dal Gruppo "Proprietà intellettuale" (Brevetti) durante le varie presidenze susseguitesi nel 2008 e 2009.

Nel dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sul "Sistema migliorato dei brevetti in Europa"[7] e un approccio generale sulla proposta di regolamento relativo al brevetto dell'Unione europea[8]. Il regime di traduzione del brevetto UE, tuttavia, è stato escluso dal campo di applicazione della proposta di regolamento a seguito del cambiamento di base giuridica per la creazione del brevetto UE intervenuto con il trattato di Lisbona, che all'articolo 118 prevede una base giuridica distinta per il regime linguistico applicabile ai titoli di proprietà intellettuale.

2. Il 2 luglio 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea[9]. Fondata sull'articolo 118, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta è intesa a fornire un regime di traduzione economico, semplificato e giuridicamente sicuro per il brevetto UE.

---

5 6985/08 e 8928/08.
6 9465/08.
7 17229/09.
8 16113/09 + ADD 1.
9 11805/10 + ADD 1 + ADD 2.

Il progetto di regolamento si basa sull'attuale regime linguistico dell'UEB. La Commissione propone che i brevetti UE, come tutti i brevetti europei, siano rilasciati in una delle lingue ufficiali dell'UEB. I richiedenti avrebbero la facoltà di scegliere tra un brevetto UE e un brevetto europeo "integrato". Nel caso dei brevetti UE, il richiedente dovrebbe fornire unicamente la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB, come previsto all'articolo 14, paragrafo 6 della Convenzione sul brevetto europeo. Il richiedente non dovrebbe fornire altre traduzioni né sarebbe necessario effettuare convalide negli Stati membri per dare esecuzione ad un brevetto UE nell'intera Unione, in quanto farebbe fede il brevetto rilasciato in una delle lingue ufficiali dell'UEB.

3. Nelle riunioni del 14 e 28 luglio e dell'8 e 9 settembre 2010, il Gruppo "Proprietà intellettuale" (Brevetti) ha esaminato la proposta, la valutazione d'impatto che l'accompagna e le proposte alternative delle delegazioni.

Dalle discussioni tenutesi in sede di Consiglio sulla proposta della Commissione è emersa l'importanza che rivestono le misure di accompagnamento per rendere il sistema brevettuale più accessibile a tutti i suoi utenti e instaurare condizioni di parità tra gli utenti dei vari paesi.

Varie delegazioni hanno rilevato che il loro appoggio alla proposta della Commissione è subordinato alla rapida disponibilità e all'elevata qualità delle traduzioni automatiche in tutte le lingue dell'UE. Le delegazioni hanno evidenziato la necessità di disporre di traduzioni automatiche di elevata qualità dei brevetti UE e delle domande di brevetti in tutte le lingue ufficiali dell'UE al momento del rilascio dei primi brevetti UE. La disponibilità di traduzioni automatiche dovrebbe permettere agli utenti del sistema brevettuale dell'intera Europa di beneficiare di un accesso migliore e più rapido alle informazioni tecniche sui brevetti nella loro lingua materna.

Per tenere conto di queste preoccupazioni, varie delegazioni hanno appoggiato l'idea di prevedere un regime transitorio che richiederebbe la traduzione integrale del brevetto nella lingua comunemente utilizzata nel settore della ricerca tecnologica internazionale e delle relative pubblicazioni nel caso in cui il brevetto UE sia rilasciato in un'altra lingua ufficiale dell'UEB. La traduzione sarebbe fornita unicamente a scopo informativo, senza avere alcuna efficacia giuridica, e sarebbe pubblicata assieme al fascicolo di brevetto UE. Ciò garantirebbe agli utenti l'accesso al brevetto UE finché non siano disponibili traduzioni automatiche di elevata qualità da tutte e tre le lingue dell'UEB in tutte le altre lingue ufficiali dell'UE.

Al fine di agevolare l'accesso al brevetto UE da parte dei richiedenti degli Stati membri dell'Unione che non hanno una delle lingue di lavoro dell'UEB tra le loro lingue ufficiali, la proposta della Commissione prevede che i richiedenti possano depositare le domande di brevetto nella propria lingua. I costi di traduzione nella lingua della procedura dell'UEB darebbero luogo a compensazioni supplementari, al di là di quanto è attualmente già previsto per i brevetti europei. Le delegazioni hanno altresì rilevato la necessità che i costi relativi a tali traduzioni possano essere recuperati sin dall'inizio e non solo alla fine della procedura.

Alcune delegazioni si sono dichiarate aperte ad un regime di traduzione limitato in considerazione del fatto che l'inglese è la lingua utilizzata più frequentemente nell'UEB ed è la lingua abituale nel settore della ricerca tecnologica internazionale e delle relative pubblicazioni. A titolo alternativo, una delegazione ha proposto[10] di trattare e rilasciare tutti i brevetti UE in inglese, differenziandosi in tal modo dai brevetti europei. Al momento del rilascio, si richiederebbe una traduzione supplementare del brevetto UE in una delle altre 22 lingue ufficiali dell'Unione. Tale traduzione supplementare avrebbe efficacia giuridica limitata. Sarebbe altresì previsto un altro modo per ottenere un brevetto UE, "convertendo" un brevetto europeo in brevetto UE. In quest'ultimo caso, i brevetti rilasciati in una lingua diversa dall'inglese dovrebbero essere corredati da una traduzione in inglese, avente efficacia giuridica e campo di applicazione geografico limitati. Questa proposta ha ricevuto scarso appoggio.

[10] 13031/10.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha dichiarato di considerare inappropriata tale proposta per vari motivi (tra l'altro, costi troppo elevati, eccessiva complessità e incertezza giuridica dovuta all'efficacia giuridica delle traduzioni).

In seguito alle discussioni del gruppo, un'ampia maggioranza di delegazioni si è espressa nettamente a favore della proposta della Commissione.

4. Nella sessione informale del 29 settembre 2010, il Consiglio "Competitività" ha proceduto ad uno scambio di opinioni in merito alla proposta sul regime di traduzione del brevetto UE. Ancora una volta, un'ampia maggioranza di delegazioni ha ribadito il suo appoggio alla proposta della Commissione. Quasi tutte le delegazioni hanno rilevato la necessità di trovare una soluzione per il regime di traduzione del brevetto UE in tempi brevi, preferibilmente durante la presidenza belga. Al fine di mantenere l'attrattività del sistema per le imprese, la soluzione deve tener conto di determinati punti fermi, espressi da un'ampia maggioranza di delegazioni:

- inaccettabilità di costi supplementari significativi derivanti da traduzioni supplementari;
- inaccettabilità dell'incertezza giuridica derivante dal conferire efficacia giuridica alle traduzioni.

La presidenza ha sottoposto alle delegazioni una prima serie di elementi per una soluzione di compromesso che tenga conto dei suddetti punti fermi. Il compromesso risulta dall'unione di alcuni elementi della proposta della Commissione e di alcuni elementi della proposta alternativa. Inoltre, gli elementi sono stati presentati in modo da tenere conto delle preoccupazioni espresse dalle delegazioni riguardo alle traduzioni automatiche e alla compensazione dei costi di traduzione per i richiedenti che depositano le loro domande di brevetto in una lingua diversa da quelle ufficiali dell'UEB.

5. L'11 ottobre 2010, il Consiglio ha proceduto a un dibattito pubblico sul testo di compromesso della presidenza[11] relativo ad un orientamento politico sui grandi principi e le caratteristiche fondamentali del regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. La proposta teneva conto degli elementi discussi in sede di gruppo del Consiglio nonché in occasione del pranzo a margine della sessione informale del Consiglio "Competitività" del 29 settembre 2010 e della riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti del 6 ottobre 2010

Un'ampia maggioranza delle delegazioni ha sostenuto il testo di compromesso proposto della presidenza, che è stato giudicato una buona base per il proseguimento delle discussioni. Varie delegazioni hanno sottolineato l'importanza che nel momento in cui il sistema del brevetto UE diventa operativo siano disponibili le misure di accompagnamento, ossia: un sistema di traduzione automatica di elevata qualità della documentazione brevettuale da tutte e tre le lingue dell'UEB in tutte le lingue dell'UE e la compensazione dei costi connessi alla traduzione delle domande di brevetto presentate nelle lingue UE diverse dalle lingue ufficiali dell'UEB.

Un'ampia maggioranza delle delegazioni ha sottolineato la necessità di rispettare alcuni punti fermi nella prospettiva di un possibile compromesso finale: le traduzioni supplementari non devono dar luogo a costi supplementari significativi e il regime linguistico applicabile ai brevetti UE deve garantire la certezza del diritto e preservare il carattere unitario del brevetto UE.

Vari Stati membri hanno indicato di essere pronti a considerare la possibilità di istituire un brevetto UE nel quadro di una cooperazione rafforzata qualora il Consiglio non fosse in grado di raggiungere un accordo entro la fine del 2010.

La presidenza ha annunciato che intensificherà e accelererà i lavori su questo fascicolo al fine di conseguire un risultato positivo entro la fine dell'anno.

---

[11] 14377/10.

6. La presidenza mantiene l'impegno a trovare un compromesso accettabile per tutti i 27 Stati membri. A tal fine ha esaminato altre soluzioni per rispondere alle preoccupazioni delle delegazioni che continuano ad avere difficoltà ad accettare il testo di compromesso presentato dalla presidenza.

Dopo la riunione dell'11 ottobre, le delegazioni hanno preso contatto con la presidenza per cercare un possibile compromesso accettabile per tutti gli Stati membri. Per tentare di raggiungere siffatto compromesso, la presidenza intende proporre un secondo testo di compromesso in occasione della sessione del Consiglio del 10 novembre. Tale testo riguarda essenzialmente un regime di traduzione supplementare (illustrato più avanti), la compensazione dei costi derivanti dalle traduzioni supplementari, la certezza del diritto e la tutela dei terzi in buona fede (tutela delle imprese, in particolare delle PMI, che hanno agito in buona fede in mancanza di una traduzione nella loro lingua nazionale), il regime di traduzione per la tutela provvisoria e l'assenza di precedenti strumenti UE relativi ai problemi linguistici e di traduzione.

Tale regime supplementare transitorio riguarderebbe i brevetti UE rilasciati in inglese, per i quali dovrebbe essere fornita la traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'UE, a scelta del titolare del brevetto. Tale traduzione sarebbe inclusa dall'UEB nella pubblicazione del fascicolo di brevetto UE per darle adeguata visibilità e avrebbe unicamente scopo informativo.

Questa traduzione supplementare in un'altra lingua ufficiale dell'UE dei brevetti UE rilasciati in inglese sarebbe richiesta durante il periodo transitorio finché non siano disponibili traduzioni automatiche di elevata qualità da tutte e tre le lingue dell'UEB in tutte le altre lingue dell'UE. Durante tale periodo sarebbero estremamente importanti anche le traduzioni nelle varie lingue nazionali; esse permetterebbero di migliorare la qualità delle traduzioni automatiche, in quanto potrebbero essere utilizzate per "arricchire" i motori di traduzione.

II. CONCLUSIONE

Si invita il <u>Consiglio</u> ad approvare gli elementi per un orientamento politico riguardo al progetto di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea, che figura nell'allegato della presente nota.

==========

ORIENTAMENTO POLITICO SUL REGIME DI TRADUZIONE DEL BREVETTO UE

Il Consiglio ritiene che, come indicato nella strategia "Europa 2020"[12], la creazione di un sistema brevettuale efficiente, fondato sul brevetto dell'Unione europea e su un sistema unificato di risoluzione delle controversie per i brevetti europei e UE, costituisca una misura essenziale per potenziare l'innovazione, completare il mercato interno e rafforzare la competitività europea. A seguito della comunicazione della Commissione del 3 aprile 2007 intitolata "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa"[13] e sulla base dell'intenso lavoro svolto dal gruppo del Consiglio per oltre due anni, il 4 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni[14] su una giurisdizione dei brevetti unificata e un orientamento generale sul regolamento relativo al brevetto UE. Tale svolta decisiva ha impresso un vero e proprio slancio all'avanzamento di questo fascicolo e confermato la necessità di creare con urgenza un brevetto UE, processo la cui prossima tappa consiste nell'approvazione della proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea.

Il brevetto UE, un brevetto unico che offre una protezione uniforme in tutti e 27 gli Stati membri, rappresenta uno strumento importante per le imprese europee, la cui capacità d'innovazione dipende dall'esistenza di un sistema di tutela dei brevetti affidabile ed accessibile nell'intero mercato interno.

L'attuale sistema del brevetto europeo è molto oneroso e complesso, in gran parte per le prescrizioni in materia di traduzione e i costi correlati . La creazione di un brevetto UE rappresenterebbe un notevole miglioramento delle condizioni per le attività di ricerca e sviluppo del settore privato nell'UE, a motivo dei notevoli risparmi che ne conseguirebbero e che potrebbero essere utilizzati per ulteriori investimenti nella ricerca e lo sviluppo. Un brevetto UE costituirebbe un elemento importante della prevista Unione dell'innovazione.

---

12 7110/10.
13 8302/07.
14 16114/09 + ADD 1.

Il brevetto UE, offrendo una tutela estesa all'intera UE, è necessario al completamento del mercato interno dei prodotti innovativi. La complessità e gli elevati costi del processo di convalida dei brevetti europei producono una frammentazione del sistema di tutela dei brevetti nell'UE, con conseguenze negative sul funzionamento del mercato interno.

Le piccole e medie imprese (PMI) hanno individuato negli alti costi di brevettazione e nella complessità dell'attuale sistema frammentato il principale ostacolo alla tutela brevettuale nell'UE per le PMI innovative. Nel contesto dello Small Business Act[15], le PMI hanno chiesto la creazione urgente di un brevetto UE.

La creazione del brevetto UE deve pertanto condurre ad una sostanziale semplificazione e ad una significativa riduzione dei costi. Il regime di traduzione di tale brevetto unico deve rispondere a criteri di efficacia in termini di costi (riducendo i costi per garantire l'accessibilità alla tutela brevettuale), semplificazione (alleggerendo l'onere amministrativo ed eliminando le complicazioni inutili per gli utenti) e certezza giuridica (evitando l'incertezza derivante da traduzioni aventi efficacia giuridica). Il regime di traduzione dovrebbe tuttavia tener conto anche degli interessi delle imprese degli Stati membri aventi una lingua diversa da quelle dell'UEB e dovrebbe mirare a instaurare condizioni di parità tra gli utenti.

Il Consiglio sottolinea che il regime linguistico proposto non pregiudica le disposizioni relative al regime linguistico delle istituzioni dell'Unione, stabilito conformemente all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il regolamento 1/1958 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea. Esso non deve pertanto essere considerato un precedente per i lavori dell'Unione europea, che ha un sistema di 23 lingue di lavoro.

Il Consiglio ha esaminato la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea[16] e ha convenuto di modificare sostanzialmente la proposta, mediante l'aggiunta di una serie di importanti elementi nuovi, allo scopo di realizzare i precitati obiettivi.

---

[15] 11262/08 + ADD 1 + ADD 2
[16] 11805/10 + ADD 1 + ADD 2

I. Prima serie di elementi di compromesso proposta al Consiglio l'11 ottobre

1. Miglioramento dell'accesso al sistema europeo dei brevetti

1.1. Traduzioni automatiche

Per migliorare l'accesso alle informazioni tecniche sui brevetti nelle lingue nazionali per tutti gli utenti del sistema brevettuale in Europa, la rapida disponibilità ed elevata qualità di traduzioni automatiche da tutte e tre le lingue di lavoro dell'UEB in tutte le lingue dell'UE costituisce un elemento indispensabile del regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione elaborerà un programma di cooperazione con l'UEB onde garantire la rapida disponibilità di traduzioni automatiche. La Commissione fornirà tutto il sostegno possibile, in particolare sul piano finanziario, per lo sviluppo e il funzionamento del sistema di traduzioni automatiche dell'UEB. Nel progetto di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea occorre prevedere che l'istituzione e il funzionamento del sistema di traduzioni automatiche devono essere sovvenzionati dal bilancio dell'UE.

1.2. Compensazione dei costi

Al fine di agevolare l'accesso al brevetto UE per i richiedenti degli Stati membri dell'UE che hanno tra le loro lingue ufficiali una lingua diversa dalle lingue procedurali dell'UEB, i richiedenti potranno depositare le domande di brevetto nella propria lingua. I costi di traduzione nella lingua della procedura dell'UEB potranno dar luogo a compensazioni supplementari, al di là di quanto è attualmente già previsto per i brevetti europei, inclusa un'assistenza finanziaria e tecnica alla preparazione di tali traduzioni. Queste misure dovrebbero aiutare i richiedenti a presentare una domanda di brevetto all'UEB su un piano di parità, compensando i costi di traduzione nella lingua della procedura sin dall'inizio della procedura all'UEB. Il regime necessario sarà definito dagli Stati membri tramite il comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'UEB.

2. Procedura unica per i brevetti UE e gli altri brevetti europei fino al rilascio

È opportuno che, fino al rilascio del brevetto, non si applichi una procedura distinta per il brevetto UE e gli altri brevetti europei. È inoltre opportuno che, fino al rilascio, i richiedenti possano scegliere tra un brevetto UE esteso all'intero territorio dell'Unione e un brevetto europeo riguardante un numero ristretto di territori. Bisognerebbe opportunamente chiarire nel testo della proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto UE che esiste una procedura unica per i brevetti UE e gli altri brevetti europei e che, dal deposito della domanda fino al rilascio del brevetto, si applicano le disposizioni previste nella convenzione sul brevetto europeo. Il regime di traduzione del brevetto UE dovrebbe applicarsi una volta che il richiedente scelga, al momento del rilascio, di ottenere un brevetto UE.

3. Tutela provvisoria

Conseguentemente all'applicazione di una procedura unica fino al rilascio, la tutela provvisoria delle domande di brevetto sarà disciplinata per i brevetti europei dalle disposizioni vigenti della convenzione sul brevetto europeo (articoli 67 e 70). Tale questione dovrebbe essere opportunamente chiarita nella proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto UE.

4. Disposizioni complementari

Finché non siano disponibili traduzioni automatiche di elevata qualità, per i brevetti UE che non sono rilasciati in inglese incomberà al richiedente fornire una traduzione in tale lingua. Tale traduzione sarebbe inclusa nella pubblicazione dei fascicoli di brevetto UE, a scopo unicamente informativo.

Anche se dovessero comportare temporaneamente costi addizionali per i titolari di brevetti UE, siffatte traduzioni supplementari presenterebbero un interesse per tutte le imprese e i terzi europei, finché non saranno disponibili traduzioni automatiche di elevata qualità dalle tre lingue dell'UEB in tutte le altre lingue ufficiali dell'UE. E' opportuno sviluppare quanto prima le traduzioni automatiche per assicurare a tutte le imprese europee, e in particolare elle PMI, l'accesso a tutti i brevetti UE alle stesse condizioni.

II. Seconda serie di elementi di compromesso da proporre al Consiglio il 10 novembre

5. Regimi di traduzione supplementari

Per i brevetti UE rilasciati in inglese dovrebbe essere fornita una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'UE, a scelta del titolare del brevetto. Tale traduzione sarebbe inclusa dall'UEB nella pubblicazione del fascicolo di brevetto UE per darle adeguata visibilità e avrebbe unicamente scopo informativo.

Questa traduzione supplementare in un'altra lingua ufficiale dell'UE dei brevetti UE rilasciati in inglese sarebbe richiesta finché non saranno disponibili traduzioni automatiche di elevata qualità da tutte e tre le lingue dell'UEB in tutte le altre lingue dell'UE. Le traduzioni nelle diverse lingue nazionali sarebbero estremamente utili per migliorare la qualità delle traduzioni automatiche poiché potrebbero essere utilizzate per "formare" i motori di traduzione.

6. Compensazione dei costi derivanti da traduzioni supplementari

I richiedenti che hanno depositato una domanda di brevetto in una lingua diversa dalle lingue procedurali dell'UEB possono riutilizzare la loro domanda per fornire la traduzione del loro brevetto nella seconda lingua prevista al punto 5. Ricevendo un compenso per la traduzione della domanda in una delle lingue procedurali dell'UEB, essi sarebbero in grado di fornire la traduzione del brevetto per un costo minimo. Dovrebbero soltanto adattare la domanda originale alla versione finale del testo sulla cui base è rilasciato il brevetto. Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire ulteriormente questo punto.

7. Certezza del diritto e tutela dei terzi in buona fede

Alcune delegazioni hanno espresso preoccupazione per quanto riguarda la tutela delle loro imprese, in particolare delle PMI che hanno agito in buona fede in mancanza di una traduzione nella loro lingua nazionale. Sono in questione gli interessi dei terzi, e in particolare delle PMI, quando il brevetto UE non è tradotto nelle loro lingua. Essi temono che, in mancanza di tale traduzione, le loro imprese possano involontariamente contraffare il brevetto ed essere ritenute responsabili di eventuali danni pur avendo agito in buona fede.

L'articolo 4 della proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto UE prevede già che in caso di controversia giuridica il titolare del brevetto debba fornire al presunto contraffattore, a richiesta di quest'ultimo, una traduzione completa del brevetto UE nella sua lingua nazionale.

Si potrebbe prevedere e precisare in un considerando che, in caso di controversia giuridica concernente una richiesta di risarcimento, l'organo giurisdizionale competente possa considerare che il presunto contraffattore, prima di aver ricevuto una traduzione nella propria lingua, abbia agito in buona fede e non avesse motivo di sapere che contraffaceva il brevetto. L'organo giurisdizionale competente valuterebbe la questione in funzione delle circostanze specifiche del caso e terrebbe ad esempio conto del fatto che il presunto contraffattore sia un'impresa multinazionale o una PMI operante unicamente a livello locale.

Tale clausola di salvaguardia non sarebbe limitata al periodo transitorio ma avrebbe carattere permanente.

8. Regimi di traduzione per la tutela provvisoria

A seguito dell'applicazione delle disposizioni vigenti della Convenzione sul brevetto europeo (articoli 67 e 70) alla tutela provvisoria delle domande di brevetto pubblicate, gli Stati membri potranno continuare a disporre che la tutela provvisoria non acquisti efficacia nel loro territorio finché non sia stata fornita la traduzione delle rivendicazioni nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali. Si potrebbe aggiungere un considerando nel testo del regolamento per chiarire questo punto.

9. Assenza di precedenti strumenti UE relativi ai problemi linguistici e di traduzione

Conseguentemente all'applicazione di una procedura unica per i brevetti UE e gli altri brevetti europei fino al rilascio, prevista al punto 2, le regole di procedura normali della CBE, anche per quanto riguarda le lingue procedurali, si applicherebbero fino al rilascio del brevetto UE. Il regolamento sul regime di traduzione del brevetto UE entrerebbe in causa solo dopo il rilascio. Pertanto, il regime linguistico limitato, che consegue dall'applicazione della CBE ma non è sancito nel regolamento UE, non può essere considerato tale da costituire un precedente di regime linguistico limitato per un qualsiasi futuro strumento giuridico dell'UE. Si potrebbe aggiungere un considerando nel testo del regolamento per chiarire questo punto.

==========